



Rep. u. 9421

REPUBBLICA ITALIANA

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale
e lavori pubblici

CONTRATTO

TRA

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

E

LA SOCIETA' COSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A.

per la fornitura di 8 elettrotreni modulari di nuova costruzione, omologati per la circolazione sulla rete italiana e slovena per i servizi ferroviari di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia, con opzione per l'acquisto di ulteriori complessi, scorta tecnica e materiali di ricambio e servizio di manutenzione.

L'anno 2011, il giorno 29 del mese di marzo, in Trieste, nella sede della Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, di via Giulia, 75/1 avanti a me, Ufficiale Rogante Aggiunto della Regione Friuli Venezia Giulia ivi designato per la carica con DPRReg. n. 0308/Pres. di data 30 ottobre 2006 per gli atti e contratti della Direzione, sono comparsi:

- il dott. Mauro Zinnanti, in qualità di Direttore del Servizio Mobilità domiciliato per la carica a Trieste in via Giulia 75/1, che interviene in nome e per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (C.F. 80014930327), di seguito anche solo "Regione", ai sensi del DPRReg n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali" e s.m.i.;

- il dott. Jesús Esnaola, nato a Beasain (Spagna) il 2 febbraio 1959, residente a San Sebastián (Spagna), via Gran Vía, n. 7, nella sua qualità di Direttore Generale Attività



Custore Bobbio

Internazionali e legale rappresentante della Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A., con sede legale in Beasain (Guipuzcoa), via Josè Miguel Iturrioz, n. 26 - Spagna, C.F. n. A-20001020, di seguito anche solo "CAF".

Premesso

- che la Regione con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1466 del 24 giugno 2009 ha formalizzato l'avvio della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento della fornitura di elettrotreni modulari per i servizi ferroviari di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia, per un importo a base di gara di € 53.650.000,00 euro Iva esclusa;
- che con il Decreto PMT/671 di data 29 dicembre 2009 si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria della fornitura di 8 elettrotreni modulari alla Società Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF), collocatasi prima nella graduatoria di merito della gara ad evidenza pubblica;
- che con il Decreto PMT/416 di data 5 ottobre 2010 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della fornitura di 8 elettrotreni modulari alla Società Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF) il cui importo è fissato in € 45.600.000,00 IVA esclusa;
- che l'Offerta Tecnica presentata dalla Società Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF) è quella, siglata dai componenti della Commissione di gara, che le Parti dichiarano di conoscere e che risulta depositata agli atti presso la Regione;
- che con la Sentenza n. 11/2011 il TAR Friuli Venezia Giulia, pronunciandosi sul ricorso n. 151/2010, ha risolto i contenziosi relativi all'affidamento alla Società Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF) e che nulla osta alla sottoscrizione del presente Atto;
- che con Sentenza n. 527/2011, depositata il 25 gennaio 2011, il Consiglio di Stato ha dichiarato estinto per rinuncia il ricorso avverso la Sentenza TAR FVG n. 394/2010;

Cristina Bobini



- in sede di gara, la CAF ha rilasciato le sotto indicate dichiarazioni:

1. di aver preso visione del Bando di gara in versione integrale, del Capitolato d'oneri e degli Allegati e di accettarli integralmente e incondizionatamente in ogni loro parte;
2. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e dei relativi oneri, compresi quelli per l'ammissione tecnica sulla rete italiana e slovena nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza;


TUTTO CIÒ PREMESSO

e considerati parti integranti e sostanziali del presente atto gli Atti di gara (Bando - Disciplinare - Capitolato d'Oneri e Allegato 1, nonché le risposte ai quesiti formulate prima della presentazione dell'offerta), l'intera Offerta di gara (Offerta Tecnica ed Economica) presentata dalla CAF, nonché la Documentazione Amministrativa prodotta dallo stesso in sede di gara e successivamente ai fini dell'emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e della sottoscrizione del presente atto, che, per quanto non in contrasto con quanto concordato con il presente atto, in quanto conosciuti dalle parti non sono materialmente allegati, le Parti, della cui identità personale e veste rappresentativa io Ufficiale Rogante Aggiunto sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1 (Oggetto)

1. La CAF, come sopra rappresentata, si obbliga senza riserva alcuna:
 - a) alla fornitura di 8 (otto) elettrotreni modulari di nuova costruzione, omologati per la circolazione sulla rete italiana e slovena, con opzione per l'acquisto di ulteriori elettrotreni entro il limite massimo di n. 26 (ventisei), di massimo 34 (trentaquattro) moduli di espansione della capacità, nonché della scorta tecnica e dei ricambi, aventi le caratteristiche tecniche specificate nel Capitolato d'Oneri e nell'Allegato 1 dello stesso.

Cristiana Bobini



Marta Bobini

nonché nell'Offerta Tecnica presentata;

b) alla prestazione del servizio di manutenzione per gli 8 (otto) elettrotreni per un periodo pari a 1 (uno) anno, di cui al successivo art. 3, decorrente dalla data di immatricolazione dei rotabili e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del Verbale di Presa in carico di cui all'art. 9, comma 3, di ciascun elettrotreno, e secondo quanto previsto nel Capitolato d'Oneri e nell'Allegato 1, nonché nell'Offerta Tecnica presentata, fermo restando l'impegno della CAF a garantire le necessarie attività di manutenzione degli elettrotreni anche nel periodo intercorrente tra la presa in carico e l'immatricolazione;


c) alla prestazione di idonea garanzia sulla fornitura di cui alla lett. a) per un periodo non inferiore a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di immatricolazione dei rotabili e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del Verbale di Presa in carico di cui all'art. 9, comma 3, di ciascun elettrotreno, come previsto dall'art. 4 e secondo quanto previsto nel Capitolato d'Oneri e nell'Allegato 1, nonché nell'Offerta Tecnica presentata;

d) alla formazione del personale del gestore dei servizi ferroviari regionali addetto alla condotta, alla scorta e alla manutenzione presso il gestore stesso in sedi ubicate nella Regione Friuli Venezia Giulia, o, per particolari necessità, presso le altre sedi di cui all'art. 3, comma 4), secondo quanto previsto all'art. 5, nel Capitolato d'Oneri e nell'Allegato 1, nonché nell'Offerta Tecnica presentata.

2. Gli elettrotreni forniti devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche di cui al Capitolato d'Oneri e al relativo Allegato 1, nonché dell'Offerta Tecnica presentata e devono garantire il raggiungimento degli obiettivi tecnici e funzionali indicati negli atti di gara.

3. Gli elettrotreni dovranno essere consegnati, ovvero presi in carico, dalla Regione

Cristina Rossi



Alvaro Vicentini



presso la Stazione ferroviaria di Trieste, pronti per essere messi in servizio, e cioè dovranno essere già in possesso dell'Ammissione tecnica, ai fini della circolazione sull'infrastruttura di R.F.I. S.p.A. ai fini dell'esecuzione dei necessari collaudi e corse di prova sulla rete, rispettando i tempi di consegna di cui all'art. 9.

4. Le attività relative all'addestramento e formazione del personale addetto alla manutenzione e del personale di condotta e alla scorta del gestore dei servizi ferroviari regionali saranno svolte dalla CAF, secondo quanto indicato all'art. 5, lett. a).

5. La CAF si impegna a fornire entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Contratto l'elenco di tutti i ricambi costituenti la scorta tecnica, nonché l'elenco dei ricambi e dei materiali di consumo necessari per l'effettuazione delle manutenzioni correttiva e programmata nell'ipotesi di percorrenza annua pari rispettivamente a 200.000 e 260.000 Km. Tali elenchi sono comprensivi dei relativi prezzi unitari e dei correlati importi totali, in coerenza con l'elenco prezzi unitari offerto in sede di gara.

6. La CAF dà atto che tutti gli oneri, compresi quelli inerenti i ricambi ed i materiali di consumo necessari ad eseguire tempestivamente le attività di manutenzione allo stesso affidate nonché tutte le attività di intervento in garanzia sono a carico della stessa CAF.

7. La Regione si riserva di formulare, rispetto agli elenchi di cui al comma 5, una valutazione anche successiva alla loro consegna ed una richiesta di integrazione relativamente ai materiali che possono avere effetti extra-garanzia.

art. 2 (Opzione di acquisto)

1. La Regione può esercitare una opzione di acquisto, entro il termine massimo di 78 (settantotto) mesi a decorrere dalla sottoscrizione del presente Contratto, per la fornitura, di ulteriori elettrotreni entro il limite massimo di n. 26 (ventisei), di massimo 34 (trentaquattro) moduli di espansione della capacità nonché della scorta tecnica e dei

Cristiano Bobbio

ricambi, nel rispetto delle specifiche condizioni indicate nell'Offerta presentata. Si applica in tal caso l'art. 6, comma 4, del presente Contratto.


2. Per moduli di espansione della capacità si intendono veicoli con allestimenti ed impianti di caratteristiche uguali o superiori e compatibili a quelli dell'elettrotreno base tali da poter essere inseriti nell'elettrotreno stesso in modo da integrare la sua capacità per 60 posti a sedere. Nella fornitura dei moduli di espansione sono compresi anche gli oneri per le operazioni di inserimento dei moduli e le modifiche necessarie all'elettrotreno per la messa in servizio degli stessi.

3. L'opzione potrà essere esercitata anche in forma frazionata ed in periodi diversi. Le Parti convengono che per le opzioni esercitate entro il terzo mese dalla sottoscrizione del presente Contratto, il termine per la consegna iniziale del materiale rotabile opzionato è il medesimo di quello della fornitura di cui all'art. 1, comma 1, ovvero 21 (ventuno) mesi dalla sottoscrizione stessa.

4. L'opzione sarà comunicata a mezzo raccomandata, con la quale si dichiarerà di voler esercitare l'opzione per un determinato numero e tipologia di mezzi o di moduli di espansione. In caso di esercizio del diritto di opzione, la fornitura ulteriore dovrà essere effettuata mediante la consegna (ovvero emissione del Verbale di Presa in carico di cui all'art. 9, comma 3) di massimo n. 2 (due) convogli o moduli di espansione opzionati al mese a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla comunicazione dell'esercizio del diritto stesso. Tale termine è comprensivo delle operazioni di inserimento dei moduli e della realizzazione delle modifiche necessarie all'elettrotreno per la messa in servizio degli stessi.

5. Al ricevimento della richiesta la CAF dovrà inviare entro 15 (quindici) giorni l'indicazione per i tempi di fornitura dell'ulteriore materiale opzionato che non potranno superare quanto indicato al comma 4.

Cristina Bobbio



Marta Bianchi

art. 3 (Servizio di manutenzione)


1. La Regione affida alla CAF, contestualmente alla fornitura iniziale di elettrotreni modulari, secondo quanto previsto nel Capitolato d'Oneri e nell'Allegato 1 dello stesso, nonché nell'Offerta, il servizio di manutenzione limitatamente al primo anno e per una percorrenza massima, per singolo elettrotreno, di 260.000 chilometri, decorrente dalla data di immatricolazione dei rotabili e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del Verbale di Presa in carico di cui all'art. 9, comma 3, di ciascun elettrotreno.

2. Per tutti gli elettrotreni oggetto della presente fornitura devono essere fornite da parte della CAF le sole manutenzioni ordinaria periodica, a tempo e straordinaria, nonché quella correttiva inclusa nella garanzia di cui all'art. 4, finalizzate a garantire il pieno rispetto del Piano di Manutenzione autorizzato dall'ente competente e la regolarità e sicurezza dell'esercizio ferroviario nonché a garantire la disponibilità per l'esercizio, per ogni giorno di servizio, di 7 treni su 8.

3. Il profilo di missione degli elettrotreni a cui fare riferimento per il servizio di manutenzione è quello riportato nell'Allegato 1 al Capitolato d'Oneri alla voce "Indici di affidabilità e disponibilità". Si precisa che il periodo di utilizzo giornaliero di 20 ore ivi indicato è relativo a 20 ore di funzionamento alimentato.

4. L'Officina dove verranno effettuate le manutenzioni viene messa a disposizione della CAF dotata di tutte le attrezzature necessarie alla corretta manutenzione dei convogli secondo il Piano di manutenzione. La CAF dà atto che l'officina, della lunghezza complessiva di metri 120, e le relative dotazioni impiantistiche, incluse quelle derivanti dai lavori di riqualificazione in fase di avvio, sono adeguate a consentire tutte le operazioni di manutenzione di primo livello dei treni oggetto del presente contratto, comprensive in ogni caso dei sistemi di sostituzione dei carrelli e degli

Cristina Basso



Maria Lina

equipaggiamenti, nonché delle strutture per gli interventi sull'imperiale. Il tornio in fossa viene messo a disposizione presso un'officina situata ad una distanza di massimo 200 km da Trieste (Italia), in territorio italiano.

5. Le attività di manutenzione in officina avranno luogo, di massima, in orario diurno tra le ore 8.00 e le ore 16.00. Rimane salva la facoltà della CAF di convenire con il gestore dei servizi ferroviari regionali modalità e tempistiche diverse e più ampie in relazione a specifiche esigenze finalizzate a garantire la disponibilità degli elettrotreni. La messa a disposizione dell'officina non s'intende in via esclusiva essendo la stessa utilizzata dal gestore dei servizi ferroviari regionali per la manutenzione di altro materiale rotabile. È cura della CAF concordare con il gestore dei servizi ferroviari regionali modalità di utilizzo degli spazi dell'officina tali da consentire l'efficacia e la tempestività di tutti gli interventi manutentivi riguardanti materiale rotabile utilizzato per l'espletamento dei servizi ferroviari di interesse regionale, al fine di non pregiudicare lo svolgimento degli stessi. A tal fine la Regione s'impegna a favorire l'interlocuzione tra le Parti.


6. La Regione assicura la disponibilità, senza oneri a carico della CAF, di spazi adeguatamente attrezzati per gli interventi manutentivi; restano a carico della CAF le spese attinenti linee telefoniche, internet ed altre forniture ad esso esclusivamente intestate.

7. La CAF si obbliga su richiesta della Regione, a stipulare contratti di manutenzione per ulteriori annualità, previa accettazione da parte della Regione dei nuovi prezzi, che formano oggetto di apposita offerta della CAF, che sarà formulata entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.

art. 4 (Garanzia)

1. La CAF garantisce l'esecuzione a regola d'arte di ciascun elettrotreno e di tutti i suoi componenti e la mancanza di anomalie, vizi o difetti di fabbricazione e/o di cattiva qualità dei materiali utilizzati tali da rendere i convogli stessi non idonei a svolgere i

Cristiano Bobbio



Mario Vercelli



servizi ferroviari a cui sono destinati per un periodo non inferiore a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di immatricolazione dei rotabili e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del Verbale di Presa in carico di cui all'art. 9, comma 3, di ciascun elettrotreno, munito dell'Ammissione tecnica. Sono compresi gli interventi di riparazione da effettuarsi in linea o presso depositi del gestore dei servizi ferroviari conseguenti a guasti, da effettuarsi entro i tempi tecnici strettamente necessari.

2. Per le parti di seguito specificate la garanzia ha la durata indicata a partire dalla data di immatricolazione dei rotabili e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del Verbale di Presa in carico di cui all'art. 9, comma 3, di ciascun elettrotreno, munito dell'Ammissione tecnica:

- 48 (quarantotto) mesi per le sale montate, le boccole a rulli ed i dischi freno;
- 60 (sessanta) mesi per le verniciature antigraffiti;
- 60 (sessanta) mesi per l'isolamento termoacustico delle pareti, dell'imperiale e del pavimento;
- 10 (dieci) anni per la corrosione perforante di parti strutturali e lamierature.

3. Nel periodo di garanzia gli interventi di manutenzione correttiva come pure le spese di sostituzione di parti avariate ovvero di modifica di parti affette da vizi di funzionamento sono a totale carico della CAF.

4. La CAF si impegna inoltre a non ritardare in nessun caso l'intervento necessario, eccettuando la non imputabilità. Tale imputabilità potrà essere accertata successivamente alle esecuzioni degli interventi. L'azione di denuncia, sia per i vizi occulti che per quelli riconoscibili, potrà essere proposta dalla Regione in deroga al Codice Civile entro il termine massimo di 6 (sei) mesi dalla scoperta.

art. 5 (Altri obblighi)

1. La CAF si obbliga inoltre senza alcun altro onere aggiuntivo:

Cristina Bobbio

Massimo...


a) ad effettuare corsi di istruzione adeguati per il personale addetto alla condotta e scorta e per quello addetto alla manutenzione, indicato dal gestore dei servizi ferroviari regionali al quale saranno affidati gli elettrotreni, secondo un programma da condividere preventivamente con tale gestore, da redigere entro 9 (nove) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto;

b) a fornire il materiale documentale relativo all'elettrotreno ed al suo impiego, anche su supporto informatico, in lingua italiana, ed in particolare:

- materiale documentale di progetto;
- manuali e cataloghi, compreso manuale di *Depannage*;
- cataloghi figurati;
- manuali di uso e condotta;
- manuali di manutenzione leggera;
- manuali di manutenzione pesante;
- materiale documentario per il personale di bordo;
- manuali per la gestione del sistema di comunicazione terra – treno;
- distinta base dei componenti;
- piano di manutenzione e relative schede. Deve contenere: lo schema delle scadenze chilometriche, la descrizione delle attività per le diverse tipologie di intervento, le relative attrezzature da utilizzarsi, le ore uomo necessarie e le previsioni del fermo macchina;
- altri documenti utili.

c) a fornire prima della consegna (ovvero dall'emissione del Verbale di Presa in carico di cui all'art. 9, comma 3) del primo elettrotreno, in coerenza con il piano di manutenzione e senza ulteriori oneri economici, tutti gli utensili speciali, i sistemi e software di diagnostica necessari per l'esecuzione degli interventi di verifica e

Cish qua Bosh



M. L. L.

manutenzione, inclusi quelli descritti nell'offerta economica relativa alla scorta tecnica e ricambi – ATTREZZO SPECIALE. Per quanto concerne il software di tutti gli apparati elettronici, dovrà essere garantito l'accesso ai "file sorgenti" del software per le esigenze di gestione della flotta e per la durata della vita tecnica dei convogli. Tutti i convogli alla consegna, ovvero presa in carico, dovranno essere dotati dei normali attrezzi di corredo;

d) a fornire entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto il Piano della Qualità e il Piano della Fornitura di cui alla norma UNI EN ISO 9001.


art. 6 (Importo contrattuale)

1. Il corrispettivo dovuto dalla Regione alla CAF per l'esatto e puntuale adempimento della fornitura è fissato € 45.600.000,00 (quarantacinquemilioneisecentomila/00) IVA esclusa, giusta offerta economica formulata dalla CAF in sede di gara ed è comprensivo dell'importo dichiarato per il servizio di manutenzione, di cui all'art. 3, comma 1, che è pari ad € 400.000,00 (quattrocentomila/00), IVA esclusa.

2. La CAF si impegna a fornire ulteriori elettrotreni, i moduli di espansione della capacità, il servizio di manutenzione ad essi correlato nonché la scorta tecnica ed i ricambi alle condizioni specificate nella propria Offerta economica che rimane fissa per 24 (ventiquattro) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto.

3. Il prezzo di ogni elettotreno è pari ad un ottavo (1/8) del prezzo offerto per l'intera fornitura iniziale, detratto l'importo relativo al servizio di manutenzione dichiarato per il primo anno, ovvero pari ad € 5.650.000,00 (cinquemilioneisecentocinquantamila/00) IVA esclusa, il prezzo di ogni modulo di espansione della capacità compreso il servizio di manutenzione per il primo anno è pari ad € 875.000,00 (ottocentosettantacinquemila/00) IVA esclusa, il prezzo per il solo servizio di manutenzione per ogni singolo modulo di espansione è pari ad € 7.000,00

Cristiano Bordini



Alvaro Vercelli

(settemila/00) IVA esclusa, i prezzi della scorta tecnica e dei ricambi sono contenuti nell'Offerta economica presentata dalla CAF.

4. A partire dal venticinquesimo mese dalla data di sottoscrizione del presente Contratto il prezzo dell'Offerta sarà incrementato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, DM Mezzi di trasporto, relativo a ciascun mese successivo al ventiquattresimo. La Regione si riserva la negoziazione del prezzo che non potrà comunque superare il prezzo dell'offerta indicizzato.

5. Resta fermo quanto stabilito all'art. 3, comma 7.

art. 7 (Disciplina della fornitura)

1. La fornitura di cui all'art. 1 dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte ed in conformità agli atti di gara ed al presente Contratto e la CAF dovrà attenersi alle norme d'uso e tutte le prescrizioni che le verranno impartite all'uopo dalla Regione.


2. In caso di contestazioni la CAF è tenuta ad osservare le modalità dettate per l'iscrizione delle riserve in materie di lavori pubblici, per quanto applicabile e compatibile con l'esecuzione del Contratto.

3. La CAF è obbligata ad assicurare, anche in considerazione della natura, dell'entità e dell'importanza strategica dell'intervento nell'ambito della organizzazione regionale dei trasporti, l'adempimento di quanto previsto con il presente Contratto, la regolarità nell'esecuzione della prestazione ed il rispetto dei termini contrattuali di realizzazione e della normativa vigente in materia.

art. 8 (Modifiche)

1. Qualora per comprovate ragioni tecniche si rendessero necessarie modifiche della fornitura rispetto alla documentazione tecnica presentata dalla CAF ai sensi del Capitolato d'Oneri, la stessa si obbliga ad informare la Regione sui motivi e sulle conseguenze delle modifiche stesse.

Cristina Bobbio



Anna Limonchi



2. Le modifiche proposte potranno essere attuate previa comunicazione alla Regione ed esplicita approvazione da parte della medesima, qualora queste incidano sulle caratteristiche tecniche della fornitura definite nei documenti di gara. Restano in ogni caso fermi tutti gli impegni assunti.

3. La Regione si riserva la facoltà di richiedere modifiche alla fornitura di cui all'art. 1 ed a quelle oggetto dell'opzione di cui all'art. 2, finalizzate a consentire un miglioramento quali e quantitativo dei servizi ferroviari di interesse regionale, nonché di quelle attè a consentire l'utilizzabilità del materiale rotabile sull'infrastruttura austriaca. In tal caso le modifiche saranno contenute negli atti previsti all'art. 2, comma 4 e 5 e formeranno oggetto di separata offerta.

art. 9 (Ammissione tecnica e tempistiche di consegna)

1. Gli elettrotreni, atti a circolare anche in composizione multipla sino a 3 (tre) complessi, non possono essere consegnati, ovvero presi in carico, prima dell'Ammissione tecnica e la relativa Circolabilità sulla rete italiana (RFI), - punto 4.2.2. del Decreto del Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie n. 1/2009 - che dovrà avvenire a cura e spese della CAF. La Regione consente la consegna, ovvero presa in carico, del materiale rotabile completo di Ammissione tecnica temporanea e relativa Circolabilità, di cui al punto 4.2.2. del Decreto del Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie n. 1/2009, sulla rete italiana (RFI), purché, eventuali limitazioni e prescrizioni particolari in esse contenute, non pregiudichino il rispetto dei parametri prestazionali e delle caratteristiche richieste dall'Allegato 1 - Caratteristiche tecniche al Capitolato d'oneri. Restano comunque a carico della CAF tutti gli oneri connessi all'ottenimento dell'Ammissione tecnica definitiva.

2. La CAF si obbliga inoltre ad ottenere, a propria cura e spese, l'Ammissione tecnica e

Giustina Bobbio

Alvise Viviani


la Circolabilità secondo la normativa vigente sull'infrastruttura ferroviaria slovena entro 1 (un) anno dalla data di consegna ovvero dalla presa in carico degli elettrotreni oggetto del presente Contratto. Allo stesso modo la CAF si impegna anche nel caso in cui la Regione eserciti l'opzione di acquisto di cui all'art. 2. In ogni caso tutte le attività necessarie all'ottenimento dell'Ammissione tecnica e della Circolabilità secondo la normativa vigente sull'infrastruttura ferroviaria slovena devono essere organizzate in modo tale da non compromettere la disponibilità degli elettrotreni per i servizi ferroviari regionali. A tal fine la CAF si impegna a fornire entro 180 (centottanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto un programma, concordato con la Regione, con l'indicazione delle attività e delle tempistiche necessarie all'ottenimento della Ammissione tecnica e della Circolabilità secondo la normativa vigente sull'infrastruttura ferroviaria slovena. La mancata osservanza del programma indicato comporterà l'indisponibilità del materiale rotabile ai sensi dell'art. 10.

3. La consegna, ovvero presa in carico, dei singoli elettrotreni deve avvenire entro 630 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto a cura e spese della CAF, "franco su rotaia", - ad esclusive cura, spese e diretta responsabilità della CAF - presso l'Officina di cui all'articolo 3, come specificato nella propria Offerta. All'atto dell'arrivo dei singoli elettrotreni sarà predisposto, in contraddittorio tra le Parti, il verbale di presa in carico ("Verbale di Presa in carico"). Dal momento della sottoscrizione del Verbale di Presa in carico, la custodia dei beni oggetto del Contratto è affidata alla Regione, che contestualmente la trasferirà al gestore dei servizi ferroviari regionali.

4. Rimangono nella responsabilità ed a carico della CAF tutte le attività successive alla produzione ed antecedenti la presa in carico degli elettrotreni, compreso il reperimento di idonei spazi di deposito qualora necessari.

5. L'accettazione della fornitura è condizionata dall'esito positivo della verifica da

Giuseppe Bobbio



Anna Liccardi

effettuare da parte dei tecnici incaricati dalla Regione entro 10 giorni dall'utilizzabilità dei mezzi per le verifiche e comunque successivamente all'ottenimento dell'immatricolazione. L'esito verrà formalizzato tramite apposito verbale di accettazione della fornitura ("Verbale di Accettazione") sottoscritto dalle parti. Nel caso di esito negativo di tale verifica la consegna si considera non effettuata. In caso di esito positivo la fornitura si considera accettata.

6. Le Parti convengono che i 10 (dieci) giorni lavorativi indicati al comma precedente sono da considerarsi per singolo elettrotreno e cumulabili su richiesta della Regione, qualora la consegna, ovvero presa in carico, sia effettuata per un numero superiore a 2 (due) elettrotreni.


7. La Regione comunicherà alla CAF il programma per la messa in esercizio per ciascun elettrotreno, cui la CAF è tenuta a presenziare con proprio personale qualificato, per un periodo congruo agli adempimenti da svolgere.

art. 10 (Indisponibilità)

1. Qualora l'indisponibilità del treno, per i primi 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di immatricolazione dei rotabili e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del Verbale di Presa in carico di cui all'art. 9, comma 3, di ciascun elettrotreno, sia da imputare alla CAF, la stessa dovrà risarcire il danno per il "fermo" per un ammontare determinato, per singolo giorno o frazione di giorno, forfettariamente in Euro 5.000,00 (cinquemila) per singolo elettrotreno, senza obbligo da parte della Regione di fornire rendiconto o dimostrazione dell'ammontare del danno.

2. La situazione di "fermo" si verifica nel caso in cui il singolo elettrotreno non sia disponibile per singolo giorno o frazione di giorno. Il treno si considera disponibile qualora siano verificate le condizioni di disponibilità specificate nell'ultimo paragrafo dell'Allegato 1 – Caratteristiche tecniche al Capitolato d'Oneri.

Giuseppe Boshni



Alvaro L. L...

3. Il risarcimento previsto si applica per ciascun treno e per ciascun giorno o frazione in cui si verifichi la situazione di "fermo", a prescindere dal raggiungimento o meno dell'obiettivo sull'indice di disponibilità del 90%.

4. L'elettrotreno che nella programmazione del servizio risulta in manutenzione non viene considerato "fermo" ai fini dell'applicazione della suddetta penalità purché sia garantita la disponibilità di 7 treni su 8 per il corretto svolgimento del servizio programmato, salvo quanto disposto dall'art. 9, comma 2.

5. Nel caso di mancato intervento, imputabile alla CAF, su elementi attinenti il decoro ed il comfort in esercizio e che non incidono sulla disponibilità dell'elettrotreno, sono applicate le seguenti penali decorrenti dalla data di comunicazione scritta da parte del gestore dei servizi ferroviari regionali:


- 500 euro/die da 6 (sei) a 15 (quindici) giorni lavorativi di mancato intervento;
- 1.000 euro/die dal sedicesimo giorno lavorativo di mancato intervento.

art. 11 (Controlli e collaudo)

1. La Regione, direttamente o a mezzo di terzi all'uopo delegati, effettua il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del presente Contratto, in termini di regolarità della fornitura, della corrispondenza quantitativa e qualitativa della stessa, del rispetto delle tempistiche indicate nel Piano della Fornitura, di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d), nonché dell'ottemperanza alle disposizioni di legge. In presenza di non conformità riscontrate durante le verifiche in corso d'opera e non risolte, la CAF non potrà procedere alla spedizione dei rotabili al deposito di destinazione per la consegna (ovvero per la presa in carico di cui all'art. 9, comma 3).

2. Successivamente alla messa in esercizio ed entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del periodo di garanzia di cui all'art. 4, comma 1, si procederà al collaudo per la verifica della rispondenza degli elettrotreni alle caratteristiche tecniche e al rispetto degli indici di

Cristiano Bosisio



Adriano Liguori



affidabilità e disponibilità previsti negli atti di gara ed in particolare nell'Allegato 1 del Capitolato d'Oneri, tramite redazione di apposito "Certificato di Collaudo".

3. È obbligo della CAF effettuare a propria cura e spese tutti gli interventi correttivi che risulteranno a seguito delle operazioni di collaudo e verifica.

4. L'esito positivo del collaudo e della verifica non impedisce alla Regione di contestare successivamente eventuali vizi e anomalie.

5. Sono a carico della CAF tutte le spese e gli oneri inerenti le verifiche, le prove e le operazioni di collaudo e per l'ottenimento dell'Ammissione tecnica e della Circolabilità sulla rete italiana e slovena, ad esclusione delle spese relative al personale impegnato per le suddette operazioni dalla Regione e/o da altro soggetto da essa incaricato ai sensi dell'art. 11, comma 1.

6. La CAF è obbligata ad assicurare al soggetto delegato alla sorveglianza ed al controllo tutta la collaborazione e l'assistenza necessaria per consentire e agevolare il corretto svolgimento delle predette attività di verifica.

7. La CAF è tenuta ad assistere alle verifiche svolte dalla Regione, da parte della Regione stessa e/o degli organi competenti, e previa richiesta, anche verbale, ha facoltà di essere informato del risultato delle verifiche eseguite, anche verbalmente.

art. 12 (Modalità di pagamento)

1. Il pagamento dell'importo avverrà con le seguenti modalità:

- il 10% (dieci per cento) dell'ammontare del Contratto a 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione del Piano della Qualità e del Piano della Fornitura di cui alla norma ISO 9001 e previa prestazione di polizza fideiussoria di pari importo che verrà svincolata immediatamente dopo l'emissione del Verbale di Presa in carico di cui all'art. 9, comma 3, dell'ultimo elettrotreno;

- il 15% (quindici per cento) dell'ammontare del Contratto decorsi 6 (sei) mesi dalla

Caishoua Bobina

[Signature]

[Signature]

sottoscrizione dello stesso previa prestazione di polizza fideiussoria di pari importo che verrà svincolata immediatamente dopo l'emissione del Verbale di Presa in carico di cui all'art. 9, comma 3;

- il 15% (quindicipercento) dell'ammontare del Contratto decorsi 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione dello stesso previa prestazione di polizza fideiussoria di pari importo che verrà svincolata immediatamente dopo l'emissione del Verbale di Presa in carico di cui all'art. 9, comma 3, dell'ultimo elettrotreno;

- il 10% (diecipercento) dell'ammontare del Contratto decorsi 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione dello stesso previa prestazione di polizza fideiussoria di pari importo che verrà svincolata immediatamente dopo l'emissione del Verbale di Presa in carico di cui all'art. 9, comma 3, dell'ultimo elettrotreno;

- il 40% (quarantapercento) del valore di ciascun elettrotreno immediatamente dopo l'emissione del Verbale di Accettazione di cui all'art. 9, comma 5, del singolo elettrotreno;


- il 10% (diecipercento) del valore di ciascun elettrotreno all'esito positivo del collaudo (emissione del Certificato di Collaudo, di cui all'art. 11, comma 2) del singolo elettrotreno, che avverrà alla fine del relativo periodo di garanzia di 36 (trentasei) mesi di cui all'art. 4, comma 1 e a completa esecuzione dell'attività di manutenzione di cui all'art. 3.

2. Le polizze fideiussorie richieste devono essere prestate ai sensi dell'art. 75, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/2006 smi.

3. La liquidazione di ciascuna rata verrà effettuata dalla Regione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della relativa fattura e della documentazione prevista ai commi precedenti e previo espletamento delle verifiche previste per legge.

4. Nel caso di banca estera le spese e le commissioni relative ai pagamenti sono

Cristiana Basso



Adriano Li...
Adriano Li...

totalmente a carico della CAF.

5. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (c.d. "Piano straordinario contro le mafie"), ed al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, la Regione erogherà il corrispettivo mediante accreditamento sul seguente C/C IBAN: IT65 A035 7601 6010 0900 0010 769 SWIFT: BBVAITMM del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA Filiale di Milano, intestato a Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. che riporterà il seguente codice unico di progetto (CUP) : D29E10006660002. Qualora i pagamenti avvengano al di fuori di tale modalità di pagamento o di analogha modalità prevista dalla citata legge 136/2010 che non consenta la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente Contratto dovrà intendersi risolto.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, numero 8), capoverso 9-bis, L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito in L. n. 217/2010.

art. 13 (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)


1. La CAF assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. La CAF si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

art. 14 (Cauzione definitiva)

1. La CAF, a garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale per l'intera durata della fornitura, ridotta del 50% al

Cristina Bobbio



Li...
Li...

Al...
Al...

sensi del comma 7 dell'art. 75 del succitato D.Lgs. n. 163/2006, a mezzo di polizza fidejussoria n° 464553 emessa dalla Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Filiale di Milano in data 22 marzo 2011, agli atti.

2. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data del Certificato di Collaudo, di cui all'art. 11, comma 2). La Regione procederà all'incameramento della cauzione, al quale la CAF presta sin d'ora il suo consenso incondizionato, senza obbligo di diffida o procedimento giudiziario e salvo il diritto della Regione ad adottare il risarcimento del maggior danno. In tal caso la garanzia deve essere integrata ogni volta che la Regione abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.

3. Qualora si verificassero da parte della CAF inadempienze contrattuali o per il fermo o per il rimborso per interventi effettuati in sostituzione della CAF la Regione procederà all'incameramento della cauzione al quale la CAF presta sin d'ora il suo consenso incondizionato, senza obbligo di diffida o procedimento giudiziario e salvo il diritto della Regione ad adottare il risarcimento del maggior danno. In tal caso la garanzia deve essere integrata ogni volta che la Regione abbia proceduto alla sua escussione anche parziale.


4. La cauzione è progressivamente svincolata con le modalità previste all'art. 113, comma 3, del D.lgs. 163/2006 smi.

5. Nel caso di esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2 la CAF si impegna a prestare idonea cauzione in relazione agli importi relativi alle forniture opzionate.

art. 15 (Penali)

1. La Regione applicherà una penale pari a Euro 5.000,00 (cinquemila) al giorno in caso di ritardo nella consegna ovvero presa in carico della fornitura degli elettrotreni rispetto a quanto previsto dall'art. 9, comma 3 e nell'Offerta.

Cristiano Bobbio



Vincenzo

Alfonso



2. Si precisa che la penale sarà irrogata nella misura sopra determinata con riferimento ad ogni elettrotreno oggetto di ritardo.

3. L'applicazione della suindicata penalità avverrà automaticamente sulla base del mero riscontro tramite comunicazione scritta delle inadempienze contrattuali e l'importo verrà detratto dal residuo corrispettivo non versato, ovvero con l'incameramento parziale del deposito cauzionale.

4. Nel caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 9, comma 5, resta escluso dall'applicazione della penale, di cui al sopra indicato comma 1, il periodo intercorrente tra la consegna dell'elettrotreno e l'ottenimento dell'immatricolazione.

5. Resta salvo il diritto della Regione di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.

6. È stabilito in ogni caso che la penalità complessiva non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo.

7. Resta salvo quanto stabilito dall'art. 10.

art. 16 (Caratteristiche di dettaglio)

1. Oltre a quanto definito nell'Allegato 1 al Capitolato d'Oneri, saranno definite, entro i tempi tecnici necessari per la produzione, le caratteristiche di dettaglio della fornitura fra le quali si cita ad esempio i colori, i rivestimenti dei sedili e dell'interno cassa, le caratteristiche ergonomiche degli interni, i pannelli informativi e l'illuminazione, sulla base di un insieme di proposte formulate dalla CAF in linea con le indicazioni condivise preliminarmente con la Regione, ai sensi di quanto previsto nell'Allegato 1 al Capitolato d'Oneri, nonché nell'Offerta Tecnica.

art. 17 (Responsabilità della CAF)

1. Per ogni attività direttamente svolta dalla CAF nell'espletamento del presente Contratto, la Regione rimane sollevata a termini di legge da ogni e qualsivoglia responsabilità verso terzi per lesione di diritti reali o di diversa natura, così come da ogni

Custodia B. B. B.

li... ..

Al... ..

responsabilità in ordine a qualsiasi fatto colposo o doloso commesso dalla CAF in esecuzione del presente Contratto.

2. È obbligo della CAF adottare, nell'esecuzione del Contratto, tutte le misure atte a garantire l'incolumità del personale comunque interessato; rimane pertanto stabilito che la stessa assumerà nei confronti del suddetto personale ogni più ampia responsabilità, nei termini di legge, sia civile che penale, nel caso di infortuni e/o danni.

3. La CAF si assume in particolare la piena responsabilità per danni a persone fisiche e a cose della Regione e/o del gestore dei servizi ferroviari o di R.F.I. S.p.A. o di terzi per fatto della CAF o di suoi dipendenti nell'espletamento del Contratto, tenendo perciò sollevata ed indenne la Regione da qualsiasi pretesa.

4. La CAF garantisce, in ogni tempo, la Regione contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell'esecuzione del presente Contratto.


5. La CAF ha nominato quale Direttore/Referente della Commessa l'ing. Antxon Sanchez, il quale dovrà tenere i rapporti con la Regione. Di tale nomina è stata data formale comunicazione alla Regione.

art. 18 (Risoluzione anticipata e recesso)

1. Il presente Contratto può essere risolto di diritto dalla Regione, con preavviso di 15 (quindici) giorni, mediante semplice comunicazione scritta alla CAF, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, previa contestazione scritta e decorso il termine di 15 (quindici) giorni fissato per la presentazione delle controdeduzioni, qualora CAF:

- a. non provveda alla esecuzione della fornitura nei modi e nei tempi prefissati dal presente Contratto, dagli Atti di gara e/o contenuti nella propria Offerta ;
- b. non rispetti gli ordini impartiti per iscritto;
- c. si renda colpevole di gravi inadempienze tali da compromettere il rispetto degli

Cristina Bobbio



Luca...

Ad...

obblighi contrattuali e rendere inesigibile la prestazione;

d. affidi in subappalto tutto o parte dell'oggetto del presente Contratto ovvero ceda il Contratto medesimo.

2. In tali casi la risoluzione contrattuale sarà operata in danno della CAF, con le connesse responsabilità in tema di ristoro dei danni cagionati alla Regione, compresi quelli per l'esperimento della nuova gara e le spese sostenute *medio-tempore* fino all'aggiudicazione ed attivazione del nuovo rapporto contrattuale. La Regione corrisponderà il solo prezzo contrattuale delle forniture correttamente eseguite ai sensi dell'art. 9.

3. La Regione si riserva inoltre la facoltà di recedere, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, in qualunque tempo dal Contratto previo pagamento delle forniture e delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo degli interventi non eseguiti. Per l'esercizio della facoltà la Regione provvederà a notificare la volontà di recedere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il recesso avrà effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte della CAF, della comunicazione.


art. 19 (Responsabile del procedimento)

1. Ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso", il Responsabile Unico del presente Procedimento è individuato nella persona del Direttore del Servizio Mobilità, che nomina quale Responsabile tecnico del Servizio Mobilità l'arch. Enzo Volponi.

art. 20 (Tutela dei lavoratori)

1. La CAF deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Cristina Bostini



Enzo Volponi

Nelle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti anche se la CAF non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi.

art. 21 (Recapiti)

1. La CAF si impegna, antecedentemente alla liquidazione del primo acconto ai sensi dell'art. 6, a disporre di una adeguata struttura per l'espletamento delle attività contrattualizzate nel territorio della Regione FVG.

2. La CAF si impegna altresì ad eleggere nella Provincia di Trieste un proprio ufficio di corrispondenza.

3. La Regione elegge domicilio presso la sede della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, in via Giulia 75/1- 34126 Trieste.

art. 22 (Comunicazioni)

1. La lingua ufficiale del presente Contratto è l'italiano. Tutta la documentazione, compresa quella di carattere tecnico, deve essere redatta, salva diversa pattuizione tra le parti, nella lingua ufficiale del Contratto.

2. Ogni comunicazione e/o scambio di informazioni tra le Parti, inerenti l'esecuzione del presente Contratto, possono avere luogo anche per via telematica, nel rispetto della disciplina vigente e con modalità idonee a garantire, in ogni caso, l'integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro riservatezza e/o segretezza.


3. Allo stesso modo le attività di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), devono aver luogo in lingua italiana.

art. 23 (Subappalto)


1. La CAF ha dichiarato in sede di offerta che non intende subappaltare o concedere a cottimo alcuna prestazione oggetto del presente Contratto.

art. 24 (Cessione del contratto)

Cristina Bobbio



Alfonso



1. La CAF accetta che il presente Contratto possa essere ceduto in tutto o in parte a terzi, in particolare ai soggetti gestori dei servizi ferroviari regionali, ad altre Amministrazioni Pubbliche ed a loro soggetti operativi che abbiano tra i propri compiti istituzionali le funzioni di esercizio dell'attività ferroviaria, e che gli stessi a loro volta potranno cederlo alla Regione o ad altri soggetti tra quelli precedentemente indicati.

2. La cessione sarà operata previa comunicazione scritta da inviare alla CAF almeno 30 (trenta) giorni prima a mezzo raccomandata A/R.

art. 25 (Oneri)

1. Sono a carico della CAF i seguenti oneri e, comunque, ogni altra spesa od onere finanziario non espressamente accollato alla Regione:

- a) spese contrattuali, di registrazione, di imposte varie;
- b) spese per il conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi e autorizzazioni sulla base della normativa vigente;
- c) coperture assicurative;
- d) oneri di maggiore spesa, derivanti dal ricorso della Regione ad altra impresa, in caso di risoluzione del Contratto per inadempienza da parte della CAF o di applicazione delle penali di cui all'art. 15;
- e) spese inerenti al collaudo e alle verifiche funzionali ai sensi dell'art. 11.

Handwritten signature and the name *Cristina Bobbio* written vertically.

art. 26 (Trattamento dati personali)

1. La Regione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa la CAF che tratterà i dati personali inerenti l'affidamento della fornitura esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia.

Handwritten signature and the name *Anna Lombardi* written vertically.

art. 27 (Esecutività)

1. Il presente Contratto diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 44, comma 2bis, della Legge

regionale 8 agosto 2007, n. 21 *Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale* a decorrere dalla data del decreto di impegno delle necessarie spese, registrato dalla Direzione Centrale Finanze, patrimonio e programmazione.

art. 28 (Registrazione)

1. All'Ufficio del Registro si chiede, agli effetti dei termini di registrazione del presente Contratto, l'applicazione dell'art. 14 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

2. Ai fini dell'imposta di registro le Parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto operazione rientrante nel campo applicativo dell'IVA e pertanto assoggettata agli adempimenti contabili previsti dalla normativa.

art. 29 (Disposizioni finali)


1. Per quanto non espressamente regolato dal presente Contratto e dagli atti di gara, trovano applicazione le disposizioni stabilite in materia dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge e/o regolamentari così come previsto negli stessi atti di gara.

2. In applicazione degli obblighi contrattuali assunti sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, e dall'art. 9, comma 2, la CAF si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di natura tecnica, impartite dagli organismi tecnici competenti.

3. Le forniture ed i servizi di cui al presente Contratto dovranno essere realizzati con le modalità descritte negli elaborati facenti parte del Capitolato d'Oneri e relativo Allegato 1 relativo alla fornitura di "elettrotreni modulari per i servizi ferroviari di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia" composto dagli elaborati citati in premessa, nonché dell'Offerta.

4. La CAF dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali necessari per l'esatto espletamento della fornitura e delle prestazioni accessorie ed in condizione di ottemperare alle prescrizioni ed ai doveri posti dal Capitolato d'Oneri.

Cantiana Bobbi



Alvaro - Viviani

Dichiara, inoltre, di conoscere e di ottemperare a tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni emanate dalle competenti autorità in materia di lavorazioni su rotabili ferroviari, o che abbiano, comunque, attinenza o siano applicabili nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente Contratto.


art. 30 (Foro competente)

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione all'oggetto del Contratto, anche successive alla sua scadenza, saranno regolate dalle norme del presente Contratto. Eventuali divergenze insorgenti tra la Regione e la CAF circa l'interpretazione del presente Contratto e della sua applicazione, qualora non sia possibile comporre bonariamente in via amministrativa, saranno deferite al Giudice con Foro competente in Trieste.

Richiesto, ho pertanto io Ufficiale Rogante Aggiunto ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti, i quali, riconoscendolo conforme alla volontà espressami, lo approvano e con me lo sottoscrivono in calce e a margine degli altri fogli.


Dattiloscritto da persona di mia fiducia, questo atto occupa pagine intere 26 e fin qui righe 15 della pagina n. 27

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia




(Dott. Mauro Zinnanti)

Per la Società Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.



(Dott. Jesús Esnaola)

L'Ufficiale Rogante Aggiunto



(dott.ssa Cristiana Bobbio)